

Contratto per la concessione del servizio di tesoreria comunale per la gestione del conto della liquidazione del Comune di Zagarise (CZ)

Registrato a Catanzaro

Il _____

Al n. _____

Spese registr. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Organo Straordinaria di liquidazione del Comune di Zagarise (CZ)

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ si sono personalmente presentati e costituiti:

1) _____, non in proprio ma in qualità di Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Zagarise, per la gestione del dissesto finanziario;

2) _____, autorizzato a costituirsi in nome e per conto della predetta Banca alla stipula dei contratti definitivi di tesoreria, di seguito definito "Tesoriere". -----

Premesso quanto segue:-----

- il Comune di Zagarise, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, ha dichiarato il dissesto finanziario;

- con D.P.R. del _____ è stata individuata, ai sensi dell'art. 252 del TUOEL, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, composta dal dott. _____;

- il D.P.R. è stato notificato in data _____ e, in data _____, la Commissione si è insediata presso il Comune di Zagarise;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 378/1993, ha autorizzato l'apertura del conto di tesoreria unica n. _____, intestato allo Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Zagarise, presso la Banca d'Italia di Catanzaro;-----

- il Comune di Zagarise si avvale, per il servizio di Tesoreria Comunale, della Banca _____

- l'Organo Straordinario di Liquidazione ritiene, per ragioni di economicità e funzionalità, di aprire un conto corrente presso il medesimo Tesoriere del Comune di Zagarise;

- acquisita la disponibilità del predetto Istituto di credito di aprire un conto intestato alla

Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e come tale viene riconosciuta dalle parti.-----

Art. 2 - Affidamento, funzioni e durata del servizio di Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 378/1993 il Sig. _____, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Istituto Banca _____, accetta il servizio di tesoreria e di cassa per come conferito dello Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Zagarise.

Art. 3- Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità alla legge, agli adempimenti riepilogati nell'allegato A che forma parte integrante della presente convenzione, nonché ai patti di cui al presente contratto. L'Istituto Tesoriere si impegna a assicurare l'esecuzione di mandati e reversali in modalità telematica, dichiarandosi disponibile a ricevere a mezzo pec dell'OSL i titoli del servizio di cassa e a regolare direttamente le relative operazioni. -----

Art. 4 - Oggetto e limiti della convenzione.

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo allo Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Zagarise, al quale compete la gestione dei debiti del Comune maturati fino al _____ e la riscossione delle entrate fino alla medesima data. Il servizio di tesoreria è, inoltre, utilizzato dall'Organo Straordinario di Liquidazione per il pagamento delle spese di funzionamento del proprio Ufficio nonché per tutte le altre spese che si renderanno necessarie al fine di conseguire il risanamento finanziario dell'Ente. Il servizio oggetto della presente convenzione decorrerà dalla data del presente contratto e avrà durata fino alla conclusione

della procedura di liquidazione, il cui termine finale è coincidente con la data di presentazione del rendiconto della liquidazione. -----

Art. 5 - Anticipazioni di tesoreria.

Il Tesoriere, su richiesta dell'Organo Straordinario di Liquidazione, così come previsto dal D.P.R. 378/1993, potrà accordare una anticipazione di tesoreria nella misura massima di euro 5.000,00 (cinquemila). -----

Art. 6 - Tasso debitore e creditore.

Sulla anticipazione di tesoreria di cui al precedente articolo, qualora attivata, viene applicato il tasso interesse nella identica misura prevista per il Comune di Zagarise. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Organo Straordinario di Liquidazione, trasmettendo allo stesso l'apposito riassunto scalare. L'Organo emette i relativi mandati di pagamento a saldo.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. Sulle giacenze di cassa dell' Organo Straordinario di Liquidazione viene applicato il tasso di interesse secondo le analoghe modalità previste per il Comune di Zagarise, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all' Organo l'apposito riassunto a scalare. -----

Art. 7 - Sistema di Tesoreria Unica.

Le riscossioni e i pagamenti, in dipendenza del servizio di Tesoreria, per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, saranno effettuati in ottemperanza delle norme contenute nella legge 29.10.1984, n. 720, relativa alla "istituzione del Sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi Pubblici" e delle norme di cui ai Decreti Ministeriali 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8 settembre 1989 e successive modificazioni e integrazioni, con cui vengono

disciplinati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i Tesorieri o Cassieri degli enti e le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. -----

Art.8 - Compenso e rimborso spese di gestione.

1. Non è previsto compenso per lo svolgimento del servizio, per eventuali operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non previsti dalla convenzione stessa, il tesoriere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela. -----

Art. 9- Garanzia e cauzione per la regolare gestione del servizio di tesoreria.

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. -----

2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'Organo Straordinario di Liquidazione a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile. -----

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Tesoriere dichiara di assumere e con il presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, il Tesoriere, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo

appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Art.11 - Cessione del contratto, subappalto, cessione di crediti.

E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di sub

concessione dei servizi oggetto del presente contratto. -----

Art. 12- Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno devolute al foro di Catanzaro. -----

Art.13- Spese di stipula della registrazione.

La presente convenzione, redatta in bollo, è soggetta alla registrazione solo "in caso d'uso" e,

in tal senso, agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e

40 del D.P.R. n.131/1986. -----

Art. 14 – Domicilio delle parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,

l'Organo Straordinario di Liquidazione ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio

presso le rispettive sedi: -----

-il Tesoriere in via _____ ; -----

- l'Organo Straordinario di Liquidazione presso la sede municipale di Zagarise, in C.so

Garibaldi n. 4

Il presente atto consta di n. 4 (quattro) facciate intere e parte della quinta facciata fin qui ed a

seguire le firme. Le parti l'hanno approvato dopo aver dichiarato e riconosciuto che tutto è

conforme alle loro volontà.

IL TESORIERE

L'O.S.L

Dr.

Dr.

ALLEGATO A

ART. 1 - Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione emessi dall'Organo su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati.

Sulle reversali la Banca apporrà dichiarazione o timbro comprovante l'avvenuto incasso e/o l'accreditamento della somma sull'apposito conto di cassa.

La Banca e' tenuta altresì ad incassare, anche senza reversali, qualsiasi altra somma di pertinenza dell'Organo. Tali incassi saranno accreditati nel conto di cassa già detto e comunicati tempestivamente all'Organo per l'emissione della relativa reversale a regolarizzo.

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza l'obbligo di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite, restando sempre all'Organo la cura di tale adempimento.

Per ogni somma riscossa la Banca rilascerà quietanza da apposito bollettario, a madre e figlia, che può essere costituito da uno o più fascicoli, purché tutte le bollette abbiano una unica numerazione progressiva e siano preventivamente vidimate dall'Organo con bollo e firma su ogni bolletta. All'uopo si può procedere in alternativa anche con sistema meccanizzato.

ART. 2 - La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordini di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Organo su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati.

Per ogni beneficiario dovrà essere indicata la scadenza e le modalità del pagamento, con le generalità complete della persona autorizzata a dare quietanza sul mandato.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante accredito in c/c postale o bancario, l'Organo deve indicare sul mandato gli esatti estremi del conto da accreditare e lo sportello presso cui il conto e' domiciliato. Le relative commissioni bancarie, nella misura di € 1,00 per ogni pagamento eseguito, sono poste a carico dell'Ente. L'avvenuto pagamento sarà comprovato

dalla Banca con la ricevuta postale e/o con la ricevuta o bonifico bancario, costituendo prova

liberatoria per la Banca.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante assegni postali o bancari “non trasferibili all'ordine del

beneficiario", al mandato saranno allegati i rispettivi talloncini, costituendone prova

liberatoria per la Banca.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori

della materiale regolarità della quietanza.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Commissione soltanto dopo

l'avvenuta consegna dei titoli alla Banca.

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa

dell'Organo. La Banca non e' tenuta a dare avviso all'Organo del mancato pagamento di

mandati per insufficienza delle dette disponibilità di fondi di cassa.

La consegna dei mandati dovrà avvenire con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto

a quello fissato per il pagamento.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata dalla Banca la dicitura "PAGATO" e la

relativa data di pagamento.

ART. 3 - Gli ordini di riscossione e di pagamento saranno trasmessi dall'Organo alla Banca

accompagnati da distinta in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito firmato per

ricevuta.

L'Organo trasmetterà, altresì, alla Banca un apposito modello contenente le generalità del

nominato che è abilitato alla firma degli atti di liquidazione, con apposizione della firma

autografa.

Resta inteso che, ai fini della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy), le eventuali incombenze

relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene

in contatto nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate

dall'Organo. -----

ART. 4 - La Banca accrediterà tutte le riscossioni ed addebiterà tutti i pagamenti, sulla contabilità speciale in testa all'Organo Straordinario di Liquidazione accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro, in quanto soggetta alla Legge 720/1984 e ss.mm. ed ii. -----

ART. 5 - La Banca, su semplice richiesta, trasmetterà periodicamente alla Commissione la situazione del conto di cassa con l'indicazione delle singole operazioni di entrata e di uscita registrate durante il periodo di riferimento. -----

Mensilmente l'Organo riceverà dalla pertinente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato l'estratto conto della contabilità speciale (Mod. 56) con tutte le operazioni registrate.

L'Organo si obbliga di verificare tutte le situazioni mensili di cassa e l'estratto conto bankitalia, dandone immediato benestare alla Banca oppure segnalando tempestivamente alla stessa le eventuali differenze riscontrate, che dovranno essere subito eliminate. Trascorsi trenta giorni dalla data di invio dei predetti estratti, senza che sia pervenuta alla Banca una segnalazione specifica, i detti estratti si intenderanno approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze contabili.

La Banca è tenuta a fornire all'Organo qualsiasi informazione sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia. In tal caso la Commissione assume l'obbligo di indicare sui titoli contabili i dati di riferimento necessari per la rilevazione delle informazioni di cui sopra.

La Banca dovrà presentare a fine rapporto il rendiconto delle operazioni effettuate corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di incasso riscossi e dai mandati pagati, fascicolati in ordine cronologico. L'Organo darà alla Banca regolare nota di scarico dei documenti ricevuti e delle risultanze contabili di cassa finali, nonché le istruzioni per il trasferimento del fondo finale di cassa, eventualmente residuo. Pedissequamente, la Banca restituirà le

reversali insolute ed i mandati non pagati. -----

ART. 5 - Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto con il compenso stabilito all'art. 8 della convenzione, il cui importo è comprensivo del servizio "ttnet" ovvero del collegamento online per la verifica telematica del conto. Tale compenso, da contabilizzarsi alla chiusura della gestione liquidatoria, è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per stampati, cancelleria, moduli di servizio e comunicazioni. Il compenso come sopra determinato, previo verifica con l'Organo, sarà addebitato dalla Banca sul conto dell'Organo dietro presentazione della relativa fattura, dandone immediata comunicazione per l'emissione del pertinente mandato a regolarizzo. -----

ART. 6 - Le parti danno atto che qualora venga avviato il procedimento di trasferimento dei dati finanziari, compreso emissione di mandati e reversali, tra l'Organo e il Tesoriere a mezzo servizio telematico, anche con firma digitale, gli adempimenti sopra descritti saranno assicurati in via informatica. -----